

QUESITO N. 1

Una ditta ha posto il seguente quesito:

"In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente il seguente chiarimento: se ai fini delle richieste dichiarazioni concernenti l'assenza delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 50/2006 da parte dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del medesimo decreto, possa essere ammessa un'unica dichiarazione resa dal legale rappresentante firmatario della procedura, in quanto per definizione titolare del potere di rappresentare legalmente l'impresa, che dichiara l'insussistenza delle predette situazioni - nonchè indica i familiari conviventi - per se stesso e in nome e per conto di tutti i soggetti indicati al comma 3. In tal senso anche il recente indirizzo giurisprudenziale (Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria: sentenza n. 1894/2013 e n. 16/2014) e la stessa Autorità Nazionale Anti Corruzione (Comunicato del Presidente ANAC dd. 08.11.2017, sostitutivo del precedente di analogo tenore dd. 26/10/2016): l'obbligo della dichiarazione può ritenersi assolto ai sensi dell'art. 47 co. 2, del DPR 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante dell'impresa, con la specifica indicazione degli altri soggetti previsti dall'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 - un tanto "nell'ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse".

RISPOSTA

Il Disciplinare di gara prevede l'utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante per la presentazione delle offerte per la gara in oggetto al fine di ridurre al minimo le inesattezze e/o omissioni. Il loro mancato utilizzo non costituisce causa di esclusione a condizione siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni ed informazioni in essi richieste e rilasciate nelle forme previste dalle vigenti normative.

Il modello Allegato n. 1 bis è stato predisposto per le dichiarazioni di idoneità morale e deve essere reso dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Disciplinare di gara prevede che le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del succitato D.Lgs. devono essere rese anche dai soggetti non firmatari dell'istanza di ammissione a gara previsti all'art. 80, comma 3.

Ai fini di una corretta interpretazione della normativa di settore e della lex specialis di gara, consolidata giurisprudenza amministrativa ritiene che le dichiarazioni ex art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. possano essere rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante della ditta, sottoscrittore dell'istanza di partecipazione, a condizione che tali dichiarazioni contengano tutte le informazioni indispensabili al fine dell'accertamento d'ufficio della loro veridicità. Numerose pronunce giurisprudenziali si sono espresse in tal senso: la lex specialis di gara va interpretata in coerenza con la fonte normativa di rango superiore, nel senso che le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono essere rese anche con riguardo a tutti i soggetti previsti dall'art. 80, comma 3, ma non nel senso di escludere la possibilità che la dichiarazione possa essere resa da altro soggetto, come il legale rappresentante della ditta istante, che ne abbia diretta conoscenza, sempre se resa nelle forme previste dalla vigente normativa.